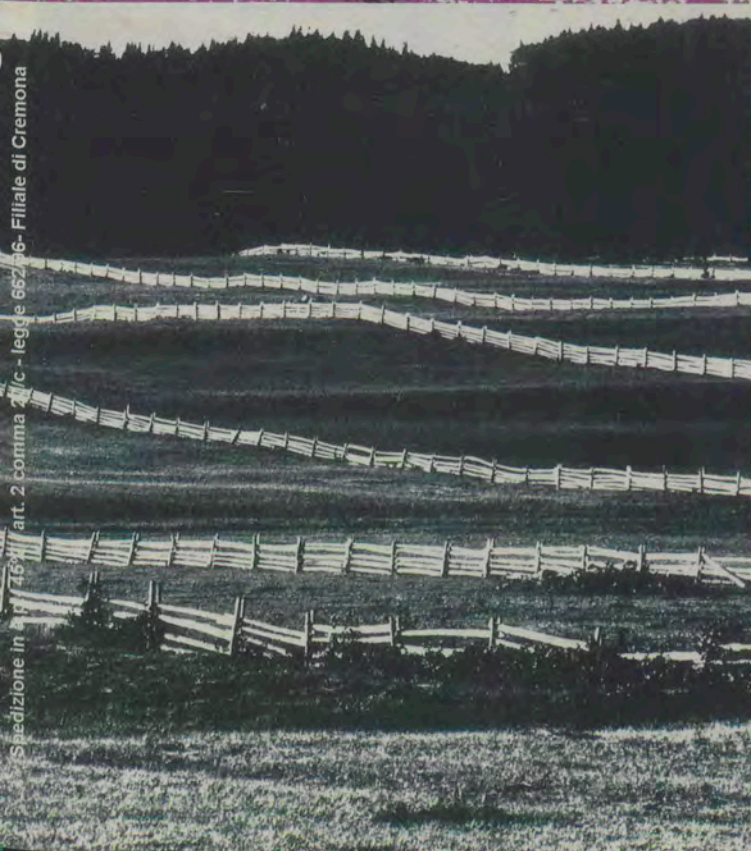


l'emigrato

Mensile di emigrazione e immigrazione in Italia e in Europa

4.000

Anno 96° - N° 8 novembre 1999



Frontiere ■ Percorsi di integrazione ■ Il Regolamento di attuazione
■ Giornali e Dossier Caritas ■ Tampere ■ Debiti dei PVS ■ Islam: paura o fede?

Editoriale

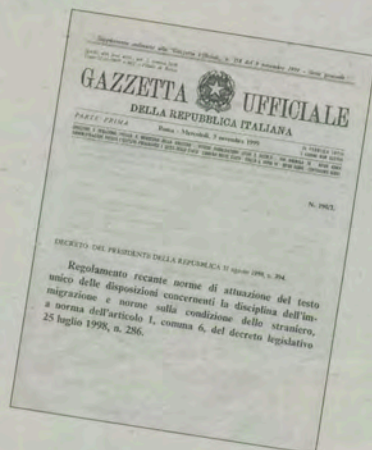
- 3 Il puzzle dell'integrazione
di Gianromano Gnesotto

Attualità



- 6 Dossier Caritas
Una Babele fatta di carta
di Franco Pittau

- 10 Regolamento di attuazione
Percorsi di integrazione
di Paola Scevi



- 11 Il vertice di Tampere
Orientarsi con scarsa visibilità
di Bruno Mioli

- 12 I debiti dei PVS
Due peccatori, ma uno solo che paga
di Stelio Fongaro

Documentazione

Decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n.394

Regolamento recante norme
di attuazione del Testo Unico

Italia - Europa

- 15 Notizie

Spazio aperto

- 8 Scalabrini
...guarda innanzi e lontano...
di Silvano Guglielmi
- 13 Islam! Paura o fede?
di Silvio Pedrollo

Rubriche

- 4 Le vostre lettere
di Maria de Lourdes Jesus
- 18 Sorrisi e grida
di Felix
- 19 Parla come mangi
Romania
della Signora Pepa



l'emigrato

Mensile di emigrazione e immigrazione
in Italia e in Europa

Fondato nel 1903 dal Beato G.B. Scalabrini.
A cura dei Missionari Scalabriniani
Collabora il CSER (Centro Studi Emigrazione Roma)

Direttore: Gianromano Gnesotto
Dir. Resp.: Umberto Marin

Redazione: Maria de Lourdes Jesus, Christiane Lubos, Bruno Mioli, Gaetano Parolin, Paola Scevi, Luciana Scevi, Graziano Tassello, Bernardo Zonta, Silvio Pedrollo, Stelio Fongaro.

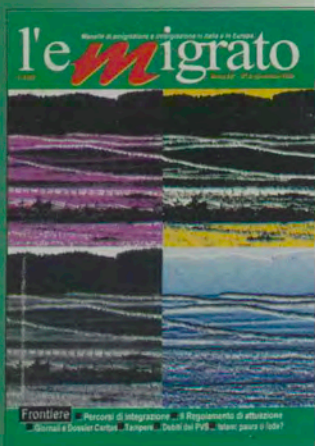
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Torta, 14 - 29100 Piacenza - Tel. e Fax. 0523/330074
Posta elettronica: riv.emigrato@altrimedia.it

Abbonamento 1999 (C.C.P. n. 10119295)
Italia 35.000 (ordinario); 60.000 (sostenitore)
Estero 50.000 (ordinario); 70.000 (sostenitore)

Proprietario: Provincia Italiana dei Missionari di S. Carlo
Tipografia: IGEP - Cremona



Unione Stampa Periodica Italiana.
Questo periodico aderisce alla F.U.S.I.E.
(Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero)
Autorizzazione tribunale di Piacenza n. 284/4 novembre 1977



Il puzzle dell'integrazione

Pian piano il puzzle dell'integrazione viene costruito. Dopo anni di interventi normativi non certo sistematici, è giunta la legge organica n.40/98 ed ecco ora il Regolamento di attuazione.

Anche per quest'ultimo c'è stato un po' da penare: la Corte dei Conti se lo teneva chiuso in un cassetto da quasi un anno senza decidersi sul da farsi, e c'è voluto un intervento duro dell'On. Livia Turco per sbloccare la situazione. Anche lei era ormai stanca, ce lo diceva in un'intervista, che la legge 40 fosse pienamente operativa per quanto riguarda il rigore e non per la promozione dei diritti. Respingimenti ed espulsioni, infatti, sono stati eseguiti con grande determinazione: nel primo anno di applicazione della legge sono state respinte alla frontiera 47.822 persone e sono state eseguite 9.595 espulsioni.

Finalmente con il Regolamento di attuazione la bilancia penderà un po' di più verso l'integrazione, grazie specialmente alla carta di soggiorno, allo sponsor, ai progetti contro la tratta, e ad interessanti disposizioni in materia di sanità e di istruzione.

In Italia, oltretutto, sulla questione dei percorsi di integrazione siamo avvantaggiati rispetto alla maggior parte dei Paesi europei: anzitutto perché possiamo far riferimento a "modelli" appropriati per diversi tipi di azione, rintracciabili nelle esperienze di chi ha più lunga storia migratoria di noi; di più, perché la gestione del fenomeno non dovrebbe essere per noi una fatica d'Ercole, dal momento che gli stranieri presenti sono solo il 2% rispetto alla popolazione residente. Se ci venis-

se la tentazione di parlare di invasione, ricordiamoci che la Germania sta gestendo un'immigrazione che è al 9% rispetto alla popolazione tedesca, per non fare la figura degli scemi del villaggio globale.

A questo proposito è stata sintomatica, al punto di essere diventata leggenda, l'esplosione di ilarità di un diplomatico cinese in un dibattito internazionale sulle difficoltà di assorbimento da parte dell'Italia dei crescenti flussi migratori dall'Albania: divertito ha chiesto che cosa sarebbe successo nel

“
Finalmente con il regolamento di attuazione la bilancia penderà un po' di più verso l'integrazione, grazie specialmente alla carta di soggiorno, allo sponsor, ai progetti contro la tratta, e ad interessanti disposizioni in materia di sanità e istruzione.
”

caso dell'effettiva apertura delle frontiere cinesi.

Non dimentichiamo inoltre, che di immigrati ne abbiamo bisogno, se non altro perché tra le maglie del tessuto produttivo italiano esistono aziende dove l'apporto di manodopera straniera, regolarizzata o meno, è diventato di tale importanza che se, per assurdo, il Governo dovesse varare un decreto di espulsione indiscriminato, molte belle realtà si troverebbero in ginocchio. E che dire degli immigrati che si prendono cura degli anziani nelle famiglie italiane?

Ci sono problemi da risolvere, indubbiamente, alcuni vecchi quanto il mondo. Uno tra i più appariscenti è quello della prostituzione straniera, sul quale il Regolamento di attuazione fornisce alcune indicazioni: si basano sul fatto che il diffondersi della tratta per sfruttamento sessuale nasce da un reclutamento fondato in prevalenza sull'inganno e la contrazione di un debito. Alla base c'è un sistema criminale che utilizza la violenza e conduce alla schiavitù. Ma dietro, teniamolo ben in mente, ci stanno anche i clienti, veri responsabili, foraggiatori di questa forma di schiavitù; le istituzioni dovrebbero occuparsi anche di loro, se non altro per non avere in giro degli schizofrenici, che mentre reclamano interventi repressivi della prostituzione, contribuiscono a coltivarla nei comportamenti privati.

Alla legge 40 saranno necessarie altre modifiche normative mirate, con particolare riferimento a due snodi cruciali di ogni politica migratoria: la disciplina degli ingressi e la questione della cittadinanza.

Disciplina degli ingressi significa strategia di programmazione: fatta per tempo, con una politica lungimirante e realistica che preveda quote più consistenti di quelle indicate negli ultimi anni. Anche sulla questione della cittadinanza c'è un grosso problema: lo straniero non ha gli stessi diritti del cittadino italiano. Siamo talmente abituati da sembrarci naturale. Ma in un futuro, che si spera non troppo lontano, questa situazione ci apparirà per quello che è: un'assurdità, come è assurda ogni discriminazione.

Gianromano Gnesotto



MALABUROCRAZIA

Voglio portare all'attenzione di tutti quelli che si occupano di problematiche legate all'immigrazione, un caso che sto seguendo. Un cittadino macedone ha presentato tutta la documentazione prevista dal DPCM 16.10.98 al fine di ottenere il permesso di soggiorno in sanatoria per motivi di lavoro subordinato. Nel mese di luglio viene emanata la famosa circolare che consente ai cittadini extracomunitari, i quali abbiano presentato domanda di regolarizzazione, di trascorrere le ferie estive (sino al 15.09) nei propri paesi di origine. L'unico obbligo previsto consiste nel presentarsi, in uscita, alle autorità di frontiera per darne comunicazione. Queste devono consentire il reingresso dalla stessa frontiera avendo cura di verificare il solo possesso del passaporto o di altri documenti di identità e della ricevuta della domanda di regolarizzazione o di prenotazione. Il 29.07, il macedone, informato della suddetta possibilità dall'Ufficio Stranieri della Questura di Padova, attraversa la frontiera al valico stradale di Rabuiese (Tr) presentando al posto di polizia sia il passaporto che la "ricevuta", ma senza che gli venga richiesto l'espletamento di alcuna formali-



tà. Al momento di rientrare in Italia (il 26/8) gli viene impedito il reingresso dallo stesso valico di frontiera ed applicato il provvedimento di "respingimento" per essere "sprovvisto di visto valido", con contestuale sequestro della ricevuta della domanda di regolarizzazione. Verbalmente gli eccepiscono che sulla "ricevuta" manca il timbro. L'Ambasciata italiana in Macedonia, da me ripetutamente interessata della questione, ritiene che in base alla normativa in vigore, il reingresso possa essere concesso solo a chi è in possesso di permesso di soggiorno. Ricapitolando: il macedone non può andare a ritirare il permesso di soggiorno...se non esibisce alla frontiera il permesso di soggiorno. Non resta che ricorrere in giudizio con le inevitabili conseguenze in termini di tempo e di denaro.

P.S.: All'Ambasciata italiana in Ma-

cedonia sono presenti svariati casi della stessa specie.

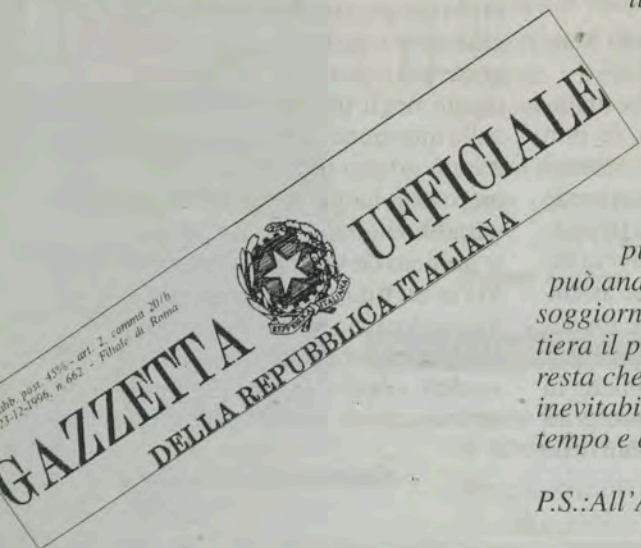
Avv. Vincenzo Tallarico
(Padova)

Il caso presentato dall'Avv. Tallarico purtroppo è più frequente di quanto si immagini. Non sappiamo di fatto quante di queste persone riescano poi a rientrare in Italia, per riprendere regolarmente il proprio lavoro, e quante invece rientrino in modo illegale. È incredibile come persone, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la regolarizzazione, debbano patire in termini morali ed economici a causa della 'malaburocrazia'.

GRAZIE MINISTRA!

Cara Maria, nel mese di settembre avevo inviato alla tua rubrica una lettera che l'Associazione No. Di., di cui sono presidente, aveva inviato alla Ministra per la Solidarietà Sociale, Livia Turco. Nella lettera, pubblicata, contestavamo il provvedimento collegato alla finanziaria del 1999 nel quale si dispone, a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno, l'attribuzione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori che risultano essere in particolari condizioni di bisogno economico. Inoltre, ed è questa la ragione che ci ha spinte a scrivere alla Ministra, l'attribuzione dell'assegno è subordinato alla condizione di essere cittadini italiani, escludendo automaticamente quelle immigrate legalmente residenti in Italia. La Ministra ci ha comunicato che nella prossima Finanziaria sarà modificata la formulazione dell'art. 65 della Legge 488, comprendendo tra i destinatari le donne immigrate regolari. Siamo soddisfatte del risultato ottenuto e per questo la ringraziamo.

Pilar Saravia





VORREI ASSUMERE

Sono titolare della ditta Età del Ferro in provincia di Novara, e mi occupo principalmente di restauro del ferro battuto o della lavorazione artistica del ferro.

Dicembre 1988: chiedo di assumere un «extracomunitario» (e fin qui, ancora tutto bene). Verso la fine del 1998 si presentava, nel mio laboratorio, il Sig. Mehdi Sulaj, nato a Kukes il 20/7/55, cittadino albanese, in ricerca di lavoro. Nel suo racconto, il Sulaj dice di essere giunto in Italia nel gennaio del 1998 e di essersi recato presso un cugino abitante a Milano, dove trovava temporaneamente ospitalità. Nella ricerca di un lavoro giungeva poi a Novara presso un cognato da dove poi arrivava nel mio laboratorio.

Dopo una prova pratica mi rendo conto delle sue capacità lavorative e in data 11/12/98 presento richiesta di assunzione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro a Novara. Venivano espletate tutte le pratiche per usufruire della sanatoria Ex D.P.C.M. del 16.10.98 in quanto ricorrevano tutte le condizioni richieste dal legislatore.

In data 15/12/98 il Sulaj si presenta alla Questura di Milano (in quanto in quel periodo ancora domiciliato a Milano) per essere messo in lista di attesa per la sanatoria. In quell'occasione, presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Milano, veniva posto sul passaporto un timbro recante data in cui avrebbe dovuto ripresentarsi in Questura per la definizione della pratica.

In data 3 settembre 1999 si ripresentava dunque in Questura dove gli veniva sequestrato il passaporto in attesa di ulteriori indagini: la Questura contestava la validità del timbro apposto dalla Questura stessa. In data 6/10/99 il Sulaj si è recato di nuovo in Questura di Milano, questa volta da me accompagnato, e veniva temporaneamente fermato senza apparente necessità. Solo nel pomeriggio il Sulaj fu rilasciato, con in tasca un decreto di espulsione dal territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica, ma con una differente motivazione. Infatti, l'espulsione viene motivata con il fatto che nel gennaio 1998 «attraversando il confine nella zona di Brindisi, sottraendosi ai controlli di frontiera...». Non c'è più nessun accenno alla presunta falsità del timbro. A difesa e per la tutela dei diritti di Mehdi Sulaj ho nominato subito un avvocato del Foro di Milano.

Lunedì, 11 ottobre 1999, l'avvocato presenta ricorso contro l'espulsione. **Venerdì, 15 ottobre 1999,** il Pretore, letto il ricorso presentato, lette le controdeduzioni fatte dalla Questura di Milano, annullava il decreto di espulsione accogliendo il ricorso del Sulaj.

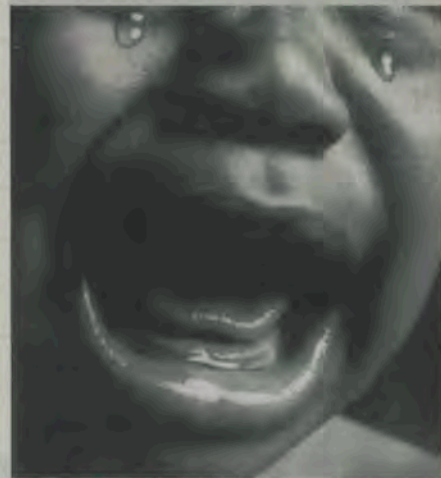
Rendo noto che centinaia di lavoratori stranieri, nelle stesse condizioni del Mehdi Sulaj, non avendo essi potuto presentare ricorso in tempo utile, sono stati rinchiusi nel centro di Via Corelli a Milano oppure già espulsi, pagando per inadempienze della Questura di Milano.

Manca uno sportello autonomo di tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, che metta a loro disposizione consulenze legali in caso vengano colpiti da ingiusti provvedimenti.

Oreste Strano

(Sulaj Melidi, nel febbraio '99 ha partecipato a una ripresa filmata promossa dalla Regione Piemonte della Confindustria, destinato a tutti gli Istituti Professionali, dal titolo «Vivere di restauro, tra passione e lavoro», dove il Sulaj dava dimostrazione delle sue capacità lavorative nel settore del restauro del ferro e preso come esempio per i giovani che volessero intraprendere questo antico mestiere, oggi sempre più ricercato. Per ironia della sorte, questo esempio per i giovani italiani doveva essere immotivatamente espulso dal territorio nazionale).

facci contenti con il tuo abbonamento



...anche se
le poste ci
costringono
ad
aumentarlo
di
5.000 lire

ITALIA

35.000 (ordinario)
60.000 (sostenitore)

ESTERO

50.000 (ordinario)
70.000 (sostenitore)

Il messaggio che la Caritas ha lanciato nella presentazione del Dossier Statistico sull'immigrazione '99 era distensivo, ma i quotidiani italiani hanno puntato sull'emergenza e sulla confusione. Anche la ricchezza multietnica è stata titolata "Babele Italia".

di FRANCO PITTAU

Una Babele fatta di Carta

Il Dossier Statistico sull'immigrazione è una sorta di termometro di come si va sviluppando il fenomeno. Nella quarta di copertina è riportato lo slogan "Legge 40/1998: I nuovi cittadini" e all'interno delle 350 pagine si capisce che è uno spot veritiero, avvalorato da una serie di fattori che attestano un crescente radicamento degli immigrati nel territorio italiano. Il direttore della Caritas di Roma, mons. Guerino Di Tora, nell'introduzione al "Dossier" parla di una specie di partita doppia nella quale ci sono il dare e l'avere; e invita a rispondere più concretamente alle esigenze abitative, sanitarie ed educative, al bisogno di luoghi di aggregazione, cultura e tempo libero. Per farlo ci vuole una convinzione: è possibile raggiungere l'integrazione, nel rispetto dei singoli e delle comunità etniche. In que-

sto modo si possono prendere due piccioni con una fava: noi arricchiamo la nostra cultura, e loro non si sentono più trattati come invasori-scocciatori o solo come forza lavoro. Secondo mons. Di Tora "proviamo difficoltà a inquadrare l'immigrazione come un fatto sociale globale, che riveste profonde implicazioni di natura economica, socio-culturale, religiosa e politica". Ed è forse questa la ragione per cui "siamo impauriti e poco attrezzati di fronte a un fenomeno, che costituisce uno degli aspetti più innovativi degli ultimi tempi. Oltre tutto l'immigrazione è come uno specchio che pone di fronte ai nostri occhi i problemi della società italiana: chi è saggio ne approfitta per cambiare ciò che non va; chi è pauroso non cambia niente e se la prende con gli immigrati".

Ecco dunque, in sintesi, la consistenza

del fenomeno immigratorio in Italia, secondo i dati statistici elaborati dall'équipe del Dossier Statistico. Gli immigrati regolarmente residenti sono 1.250.000; aggiungendo a questi coloro che usufruiscono della regolarizzazione si raggiunge la cifra che si aggira sul 1.350.000. E' una presenza gradatamente sempre più consistente, ma non tale da configurarsi come un'invasione. Per comprenderlo basterebbe fare un confronto con altre realtà europee: mentre l'Italia ha il 2% di incidenza degli immigrati rispetto agli autoctoni, la Francia ne ha 7% e la Germania raggiunge il 9%. C'è poi una disponibilità accentuata dei nuovi venuti a stabilizzarsi da noi, ricongiungendosi ai loro familiari. Per la prima volta i coniugati sono più numerosi dei celibi e dei nubili e i minori sono arrivati a quota 180.000 (di cui



UNIONE EUROPEA.

Presenza straniera nei 15 Stati dell'U.E. (31.12.96)

	stranieri	incidenza sulla popolazione residente	popolazione aggiuntiva necessaria (2010-2020)
Austria	728.200	9,0	1.210.000
Belgio	911.900	9,0	1.620.000
Danimarca	237.700	4,7	750.000
Finlandia	73.800	1,4	1.340.000
Francia	3.970.786	7,0	10.950.000
Germania	7.314.000	8,9	4.700.000
Grecia	305.000	2,9	900.000
Irlanda	118.000	3,2	840.000
Italia	1.095.600	2,0	6.700.000
Lussemburgo	142.800	34,1	60.000
Paesi Bassi	679.900	4,4	4.040.000
Portogallo	172.900	1,7	980.000
Regno Unito	1.972.000	3,4	7.640.000
Spagna	539.000	1,3	4.280.000
Svezia	526.000	6,0	1.290.000
Unione Europea	17.653.500	5,1	47.300.000

Regularizzazioni negli anni '80 e '90

1981-82	Francia	121.000
1986	USA	2.680.000
1985-86	Spagna	43.800
1987-88	Italia	118.700
1990	Italia	217.700
1991	Spagna	110.100
1992-93	Portogallo	39.200
1996	Spagna	16.800
1996	Italia	249.950
1996	Portogallo	25.000
1997	Francia	150.000 domande
1998	Grecia	374.000 domande
1998	Italia	312.000 prenotazioni e 88.000 domande



Spoleto Una violenza inventata

Il tentativo di stupro che, lo scorso 21 ottobre, quattro albanesi avrebbero fatto nei confronti di due ragazze di Spoleto era una bugia raccontata dalle ragazze. Una sceneggiata per far ingelosire i loro fidanzati, con tanto di particolari che avevano convinto tutti, fino a quando gli inquirenti non hanno scoperto la verità. Ma intanto, per quasi un mese la città è rimasta col fiato sospeso, preoccupata e indignata. In un clima di xenofobia alcuni imprenditori hanno licenziato dipendenti albanesi; il sindaco ha fatto svolgere a Spoleto una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine pubblico, presieduto dal prefetto; della faccenda se n'erano occupati consiglio comunale, Concommercio e Confesercenti, e in tutta la provincia perugina si era data la caccia agli stupratori. Quando la verità è venuta a galla, i guai nell'opinione pubblica erano già stati fatti. Le due ragazze sono state denunciate per simulazione di reato e per procurato allarme.



quasi la metà a scuola) e per lo più sono nati in Italia. Coloro che hanno diritto a un permesso di soggiorno a tempo indeterminato sono più di un quarto del totale (circa 350.000). Ma l'Italia e gli italiani come si pongono di fronte agli immigrati? C'è un versante oggettivo e uno soggettivo. Quello oggettivo riconosce che per ar-

ginare in qualche modo l'andamento demografico disastroso nel nostro paese (quello più negativo su scala mondiale) e per contribuire a soddisfare il bisogno di manodopera c'è bisogno di circa 80.000 immigrati all'anno. Quello soggettivo vede una popolazione drammaticamente divisa sull'atteggiamento da tenere: la maggior parte ritiene

che c'è un'invasione, che la purezza della popolazione è insidiata, che gli sbocchi lavorativi sono pregiudicati, che la religione cristiana è messa in pericolo dai musulmani e che la tranquillità delle nostre città è rovinata dalla loro delinquenza.

Un osservatore attento come Massimo Livi Bacci, annotava su *Il Sole* 24

Ore dello scorso 20 ottobre: "La coscienza nazionale deve fare un salto di qualità! Deve convincersi che l'immigrazione sta diventando e rimarrà, per lungo tempo, una via normale, come la nascita di un bambino. La politica del reclutamento e del controllo delle ammissioni, quella dell'accoglienza, quella della repressione della criminalità sono certamente irrinunciabili. Ma esse non debbono distrarci dalle politiche di promozione sociale che trasformano persone vulnerabili in preziose risorse sociali".

La rassegna della stampa del giorno successivo alla presentazione del "Dossier" è stata come una bomba deflagrante: se il messaggio lanciato dalla Caritas era distensivo, i quotidiani italiani hanno puntato sull'emergenza e sulla confusione. Anche l'accentuata ricchezza multietnica, che caratterizza in positivo l'Italia, viene titolata "Babele Italia". Il pacato discorso sul rapporto immigrazione e criminalità il giorno dopo è diventato un allarme lanciato dalla Caritas contro l'aumento dei crimini tra gli immigrati.

Grazie a queste notizie distorte, il sindaco leghista di Treviso, Piergiorgio Stiffoni, ha addirittura ringraziato la Caritas di avergli dato ragione e il senatore Francesco Tabladini si è tolto la soddisfazione di definire "singolare l'atteggiamento della Caritas che, dopo aver favorito con parole ed atti, l'immigrazione, compresa quella clandestina, oggi esce con una dichiarazione quale: clandestinità uguale criminalità". Il vescovo Alfredo Garcia, delegato della CEI per i problemi migratori e relatore alla presentazione del "Dossier", nella replica apparsa su *Avvenire* del 24 ottobre ("Immigrazione sotto una lente distorta; fuorviante identificarla con criminalità") raccomanda cautela specialmente ai giornalisti su argomenti così delicati, altrimenti "si finisce non per fornire, ma per creare la notizia, fatta su misura dell'attenzione, direi anche del pregiudizio e dell'umore della gente. Il che non è un buon servizio".

Parole severe, dalle quali si ricava che quanto è avvenuto non è stato un semplice incidente di percorso, ma una maniera strabica e miope con la quale spesso i quotidiani guardano ai temi dell'immigrazione.

Per gli immigrati si inforcano spesso e volentieri occhiali con lenti distorte... e allora altro che Babele! Ma è una Babele fatta di carta.

Franco Pittau

Scalabrini

*Scalabrini e la legge
sull'emigrazione.*

*A distanza di
oltre un secolo,
ma sempre attuale.
Con alcuni consigli
per il legislatore*

di SILVANO GUGLIELMI

...guarda innanzi e lontano...

Un secolo fa si parlava di una legge per gli italiani che partivano. E al dibattito intervenne in modo rilevante mons. Scalabrini.

Lo spunto per parlarne brevemente ci viene offerto, oltre che dal recente *Regolamento di attuazione* della legge sull'immigrazione, dal fatto che il 28 novembre di ogni anno ricorre l'anniversario della Fondazione dei Missionari Scalabriniani, che come Scalabrini operano per la tutela dei migranti, anche dal punto di vista giuridico.

IL DIBATTITO SULL'EMIGRAZIONE

L'emigrazione italiana, come fenomeno di massa, era esploso in coincidenza con l'unificazione e le spiegazioni tendevano a dare la colpa agli uni o agli altri, imprenditori o proprietari terrieri, ma non si andava alla radice del problema. Si poteva così scrivere che l'Italia era un Paese destinato dalla geografia e dalla storia alla miseria economica e sociale, ma era un modo troppo spiccio di liquidare la questione. Che la colpa sia

sempre delle stelle è soluzione antica. Le affermazioni contrapposte partivano da contrapposti interessi e dalla lunga disputa nacque un progetto di legge (1887). Francesco Crispi, da poco al governo dopo la morte di Agostino Depretis, intendeva portare a conclusione il dibattito; anche un gruppo di parlamentari aveva affidato ad una commissione parlamentare una proposta sullo stesso argomento.

E' a questo punto che si colloca l'intervento di Scalabrini nell'imminenza della discussione alla Camera, in una lettera aperta a Paolo Carcano, sottosegretario alle Finanze, condiscipolo al Liceo-Ginnasio "Volta" di Como. Questo intervento di Scalabrini fu pubblicato nel 1888 a Piacenza col titolo "Il disegno di legge sull'emigrazione italiana" e il sottotitolo "Osservazioni e proposte di Mons. Giovanni Battista Scalabrini, Vescovo di Piacenza".

IL DISEGNO DI LEGGE

Scalabrini, forte ormai dell'esperienza, delle informazioni e dell'approfondimento della materia, è in grado di dare subito una sua valutazione dei due dise-



A sinistra:
emigrati italiani sul ponte
di III classe (1909).
Sotto:
emigranti di varie nazionalità
in fila per l'ammissione
(Ellis Island, 1905).
Il Beato Giovanni Battista
Scalabrini,
Padre dei migranti.



gni di legge, quello ministeriale e quello della Commissione parlamentare. Citi-
tiamo:

"Il ministeriale è più propenso a considerare il grande fenomeno cosmico ed umano dell'emigrazione come un fatto anormale, piuttosto che un diritto naturale, e lo circonda di tante pastoie che quasi lo confisca. Esso, oltre una certa fretta di redazione, rivela più e troppo la preoccupazione del Ministero dell'Interno, il quale vede con dolore i solchi abbandonati da un numero di contadini, che va di anno in

*anno montando,... anziché la chiara-
veggenza dello statista, che guarda in-
nanzi e lontano e non impedisce, ma
dirige le correnti migratorie, perché
diventino una delle cause di potenza e
di benessere della madre patria".*

Poi una seconda osservazione di fondo,
che possiamo benissimo leggere anche
oggi come pienamente attuale e come
risposta a tutte le chiusure che si vorreb-
bero porre alle migrazioni:

*"Il disegno ministeriale non tenne conto
di una esperienza di non vecchia data, la
quale dimostrò alla prova dei fatti, che le
misure di polizia non arrestano, bensì
deviano dai nostri ad altri porti le masse
migratorie... Gli ostacoli artificiali non
trattengono le correnti, ma le fanno
rigurgitare, aumentandone e rendendone
più rovinoso l'impeto".*

La preferenza di Scalabrini va al disegno
di legge della Commissione parlamentare,
che *"è, a mio giudizio, più pensato,
più organico e più liberale, poiché fin
dal primo articolo sanziona la piena
libertà di emigrare, salvo, naturalmen-
te, gli obblighi imposti ai cittadini dal-
le leggi".*

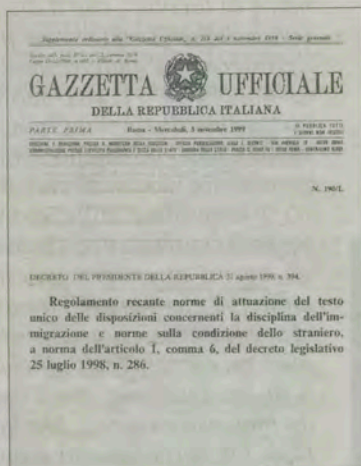
Ma in questo disegno c'è qualcosa che
Scalabrini non può assolutamente accet-

tare: *"E' un bel quadro; che ha
però una macchia nel mezzo, e que-
sta macchia, te lo dico a bella pri-
ma, è la facoltà, che il disegno di
legge della Commissione accorda
agli agenti di emigrazione, di far
arruolamenti".* E arrivano le indi-
spensabili distinzioni, che, senza
molta fatica, possiamo applicare a
gommoni e motoscafi che continua-
no a rovesciare sulle sponde del
Salento centinaia di diseredati. *"Se
gli agenti di emigrazione fossero
nulla più che semplici intermedia-
ri...; e le agenzie non altro che sem-
plici succursali degli uffici centra-
li di Navigazione, non ci sarebbe
da impensierirsi... Ma la facoltà
di far arruolamenti è qualcosa
di ben diverso..."*. Era di fatto la li-
cenza che apriva la porta ad ogni abu-
so e così compagnie di navigazione
ed agenti di emigrazione erano riu-
sciti a trovare una fonte di guadagno
inesauribile come la speranza uma-
na. *"Una turba di gente sospetta -
fattorini d'albergo, subagenti di
emigrazione, veri o improvvisati-
si agitava fra quell'esercito di mi-
seria, trascinando a viva forza le
famiglie di quei disgraziati dietro
di sé per destinazioni ignote":* è la
testimonianza che dieci anni dopo
darà uno scalabriniano che lavorava
al porto di Genova.

Non è possibile toccare gli altri sug-
gerimenti di Scalabrini in quella *"let-
tera aperta"*, comunque la legge pas-
sò e dovranno passare dodici anni
(1901) prima che tale legge fosse
qualificata dal Parlamento per quel-
lo che Scalabrini aveva già intuito:
"Inefficace, inesperta, ingenua". Si
ebbe il coraggio di riconoscere lo
sbaglio: *"Errammo tutti nel 1888;
e nulla abbiamo allora compreso
che occorrevano provvedimenti di
tutela economica e sociale, non
soltanto, o principalmente di poli-
zia"*.

C'è un errore in questa confessione:
non è vero che tutti errarono.
Scalabrini aveva intuito dov'era lo
sbaglio della legge del 1888 e l'anno
seguito il suo impegno contro lo
sfruttamento darà vita alla *"Società
San Raffaele"*, un'istituzione laicale
il cui scopo primario era la difesa
dei migranti. Rileggere le vicende di
allora può far del bene a chi si trova
a operare anche oggi con gli stessi
problemi. Fondamentale, però, è
avere anche lo stesso cuore.

Silvano Guglielmi



Percorsi di Integrazione

Finalmente! È stato varato il Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione. Grazie al provvedimento, avranno piena operatività punti di eccellenza della legge 40/98, fondamentali per perseguire una piena integrazione: carta di soggiorno, sponsor, progetti contro la tratta.

Con il regolamento diventa operativa la **'Carta di soggiorno'**, strumento essenziale per consolidare il percorso di cittadinanza prefigurato dalla nuova normativa. La Carta potrà essere richiesta dallo straniero, come anche dal coniuge e dai figli minori conviventi, regolarmente soggiornante sul territorio da almeno cinque anni che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari. In forza dell'approvazione di un apposito disegno di legge la Carta estenderà 'ai nuovi cittadini' il diritto di voto alle elezioni amministrative.

Del tutto nuova per l'ordinamento giuridico italiano la figura del **garante o sponsor** a favore del cittadino straniero, finalizzata a consentirgli l'ingresso per 'ricerca di lavoro'. Il garante (cittadino italiano o straniero regolarmente residente, organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, Regioni, enti locali, associazioni professionali e sindacali), deve dimostrare di poter garantire, per non più di due stranieri per ciascun anno, alloggio, copertura delle spese di sostentamento, assistenza sanitaria, pagamento delle spese di rimpatrio. Tra gli aspetti fondamentali della normativa le disposizioni a **tutela delle vittime del traffico di persone**, in particolare per sfruttamento sessuale. Lo straniero, donna, uomo o minore, che intende sottrarsi alle condizioni di sfruttamento nelle quali è costretto a vivere, non incorre nell'espulsione, ma può usufruire di un permesso di soggiorno e partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Anche in questo caso è decisivo il Regolamento, perché vi si specifica che, al fine di uscire dalla spirale criminale, si può seguire il percorso giudiziale, oppure quello che le associazioni definiscono il percorso sociale. Non è più necessario, insomma, un contributo per sventare un'organizzazione criminale, ma solo la volontà di uscire dal giro.

Tra le disposizioni particolarmente interessanti quelle in materia di **sanità e istruzione**. È previsto che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per accesso al mercato del lavoro e quelli iscritti nelle liste di collocamento siano tenuti, unitamente ai familiari a carico, a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Agli stranieri regolari, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, saranno erogate le prestazioni sanitarie urgenti. Anche gli irregolari hanno diritto alla tutela della salute: un apposito codice **STP** (straniero temporaneamente presente) registrerà prestazioni e prescrizioni.

Ai minori stranieri, anche irregolari, è riconosciuto il diritto all'istruzione. L'iscrizione alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Sono iscritti con riserva i minori privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi del corso di studi delle scuole di ogni ordine e grado.

Paola Scevi



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità)

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.

2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.

Art. 3 (Comunicazioni allo straniero)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

Art. 4

(Comunicazioni all'autorità consolare)

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
- b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
- c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
- d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiara espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

CAPO II

INGRESSO E SOGGIORNO

Art. 5

(Rilascio dei visti di ingresso)

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

- a) la finalità del viaggio;
- b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico;
- d) le condizioni di alloggio.

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

- a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 6

(Visti per ricongiungimento familiare)

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
 - a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
 - c) la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.

3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

Art. 7

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e

all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

Art. 8

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validità.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

Art. 9

(Richiesta del permesso di soggiorno)

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di

soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

- a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

- a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
- b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

- a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.

Art. 10

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro

documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Art. 11

(Rilascio del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

- a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
- b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
- c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di

soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

Art. 12

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporre il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

Art. 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del testo

unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Art. 14

(Conversione del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

- a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
- b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di

soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

Art. 15

(Iscrizioni anagrafiche)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:

"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni."

4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore."

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno."

7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16

(Richiesta della carta di soggiorno)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

- a) le proprie generalità complete;
- b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
- c) il luogo di residenza;
- d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

- a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
- b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9,

comma 1;

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

- a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
- c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

Art. 17

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

Art. 18

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del testo unico, curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

Art. 19

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

Art. 20

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

Art. 21
(Modalità del trattenimento)

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni

recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.

4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o

all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 24 (Servizi di accoglienza alla frontiera)

1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.

Art. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia

e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

- a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
- b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;
- c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
- d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

Art. 26 (Convenzioni con soggetti privati)

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

- a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico;
- b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
- c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

- a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
- b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai

medesimi stranieri;

- c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
- e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

Art. 27

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

- a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
- b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

- a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
- b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
- c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
- d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

Art. 28

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il

questore rilascia il permesso di soggiorno:

- a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
- b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
- c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;
- d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.

CAPO V DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 29

(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

Art. 30

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

1. L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo 29.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

- a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;
- b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
- c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento

retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

- d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
- e) l'indicazione delle modalità di alloggio.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

- a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
- b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.

4. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

Art. 31

(Nulla osta della questura e visto d'ingresso)

1. L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine

di cui all'articolo 22, comma 5, del testo unico.

5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.

Art. 32

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:

- a) Paese d'origine;
- b) numero progressivo di presentazione della domanda;
- c) complete generalità;
- d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
- e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
- f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
- g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
- h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

3. I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione Generale per l'Impiego — Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

Art. 33

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

Art. 34

(Prestazione di garanzia)

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3.

2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

- a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
- b) la disponibilità di un alloggio idoneo;
- c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
- d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:

- a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
- b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
- c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell'articolo 36.

4. La prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).

5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.

Art. 35

(Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

1. La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico.

2. L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 34. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico.

5. Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di

ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalità stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 36

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

2. Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno è:

- a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

Art. 37

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un

periodo non inferiore ad un anno.

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 38

(Accesso al lavoro stagionale)

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo unico.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con

quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31.

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

Art. 39

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta

provvisorio ai fini dell'ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.

Art. 40

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, è rilasciata con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è

richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.

8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.

10. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.

11. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere

l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.

13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

14. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

15. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.

16. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

17. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

Art. 41

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 42

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per

espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

Art. 43

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

Art. 44

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
- b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
- c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese

sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

Art. 45

(Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica

della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

Art. 46

(Accesso degli stranieri alle università)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi

fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere

in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

Art. 47

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

Art. 48

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie,

il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Art. 49

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche

ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

Art. 50

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

6. *(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).*

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 51

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

CAPO VIII DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 52

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:

- a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;
- b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
- c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Art. 53

(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono

richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
- d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
- c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
- d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
- e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
- f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
- b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno

di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

- a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;
- b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
- c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
- d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
- e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
- f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

Art. 54
(Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c).

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

Art. 55
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e

suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.

Art. 56
(Organismo nazionale di coordinamento)

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

Art. 57
(Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

- a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
- b) dal Presidente della provincia;
- c) da un rappresentante della regione;
- d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
- e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
- f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti

nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

Art. 58

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

- a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
- b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. Le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la

realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

- a) della presenza degli immigrati sul territorio;
- b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

- a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
- c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
- e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

Art. 59
(Attività delle regioni e delle province autonome)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente

regolamento.

Art. 60
(Attività delle Amministrazioni statali)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

Art. 61
(Disposizione transitoria)

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

BALBO, *Ministro per le pari opportunità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Orientarsi con scarsa visibilità

di BRUNO MIOLI

A Tampere, il 16 e 17 ottobre i Capi di Stato e di Governo dei 15 Paesi dell'U.E. hanno confermato alcuni orientamenti in vista di giungere ad una politica migratoria comune.

A Tampere, in Finlandia, è stato fatto un passo avanti, certamente importante, su quanto è già predisposto nel Trattato di Amsterdam. E' utile ricordare che il Trattato di Amsterdam, approvato il 1 maggio di quest'anno, ha assorbito l'Accordo di Schengen che era intergovernativo, in quanto adottato da 13 Stati, e l'ha trasformato in "comunitario"; ha avviato l'elaborazione di una "Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.", ha portato a forme di cooperazione rafforzata e prevede una semplificazione e razionalizzazione delle normative adottate nel corso degli anni precedenti.

Resta tuttavia il fatto che a Tampere questi importanti orientamenti non si sono tradotti in precise decisioni, in norme vincolanti in tutta l'area comunitaria.

TAMPERE E LE MIGRAZIONI

Nel documento si parla dei temi "separati, ma strettamente connessi, dell'asilo e della migrazione" che "richiedono la definizione di una politica comune dell'U.E." (n. 10). A definire questa politica viene dedicata una ventina di articoli, circa un terzo dell'intero documento. Il tutto si articola in quattro punti.

1. Partenariato con i Paesi di origine (nn. 11-12).

Si tratta di una maggiore cooperazione degli Stati dell'U.E. per "un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei Paesi di origine e di transito".



2. *Regime europeo comune in materia di asilo* (nn. 13-17). Si ribadisce il "rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo" e la necessità pertanto "di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente", incluso quindi il protocollo del 1967 sul principio del "non-respingimento". Quanto però al riconoscimento dello status di rifugiato non c'è unanimità tra gli Stati, ma si parla di un "riavvicinamento delle normative".

3. *Equo trattamento per i cittadini dei Paesi terzi* (nn. 18-22). Oltre alla "necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi", per chi soggiorna legalmente dovranno essere garantiti diritti e doveri "analoghi" a quelli dei cittadini dell'U.E.

4. *Gestione dei flussi migratori* (nn. 22-24). E' stata sottolineata la "necessità di una gestione più efficace dei flussi migratori": stretta collaborazione con i paesi di origine e transito, cam-

pagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale, misure per prevenire qualsiasi forma di tratta degli esseri umani.

UN PRIMO BILANCIO

A Tampere il tema dell'asilo-immigrazione è stato messo nel capitolo dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" da assicurare ai cittadini dell'U.E. Non si è ancora riusciti, insomma, a slegare il fatto migratorio dalla crescente sensazione di insicurezza e all'allargamento della criminalità.

C'è stata, inoltre, una certa parzialità di visione: si è parlato di rigido controllo alle frontiere, contrasto dell'immigrazione clandestina e dei trafficanti di esseri umani, ma non c'è stato un minimo cenno alla programmazione degli ingressi. Stessa cosa per quanto riguarda l'ingresso dei rifugiati: le misure di controllo dei flussi non garantiscono il diritto di chiedere asilo.

Ecco perché le conclusioni di Tampere non hanno entusiasmato nessuno. Non c'è tuttavia da disperare: la genericità di alcune formulazioni fatte a Tampere lascia aperti spazi per una saggia politica in materia di asilo e di immigrazione. L'invito all'Italia, da parte del Comitato parlamentare sull'applicazione dell'Accordo di Schengen, "a svolgere un ruolo da protagonista nella progressiva comunitarizzazione delle norme in materia di immigrazione e di asilo", ruolo che finora non sembra sia stato svolto, può rimanere di piena attualità.

Bruno Mioli

Due peccatori, ma uno solo che paga

In occasione del Giubileo del 2000 il Papa e la Chiesa hanno proposto la remissione totale o parziale dei debiti dei PVS (Paesi in via di sviluppo). Scopo del Giubileo biblico era infatti quello della remissione dei debiti contratti e la restituzione dei beni alienati.

La proposta ha una giustificazione religiosa: non possiamo pretendere la remissione dei nostri debiti contratti con Dio se non rimettiamo quelli che hanno i nostri debitori. Ricordiamo che il *Padre nostro* è la preghiera dei cristiani e che i creditori dei debiti iniqui dei PVS sono per la maggior parte i paesi cristiani.

Ma la proposta ha anche una giustificazione che si appella alla giustizia. Infatti, il debito dei PVS ha all'origine non solo un 'peccato' dei Paesi indebitati, ma anche un 'peccato' dei Paesi creditori. Basta vedere la genesi dell'indebitamento.

Agli inizi degli anni '70 il mercato finanziario aveva una grande liquidità in dollari, dovuta principalmente all'enorme spesa americana per la guerra del Vietnam e ai cosiddetti *petrodollari* (i dollari pagati per il petrolio), che andava a confluire per lo più nelle casse dei paesi industrializzati.

Ora, i PVS che avevano raggiunto da poco la libertà, avevano bisogno di capitali per le loro politiche di sviluppo. Li trovarono nelle banche che gareggiavano nei prestiti pensando che i PVS avrebbero poi saputo restituire il debito con gli interessi. Questo non avvenne per congiunture impreviste e per gli errori e gli abusi di chi aveva mal impiegato quei crediti. Conseguenza: lo sviluppo non decollò e i PVS si trovarono indebitati fino al collo.

La conclusione logica sarebbe stato il crollo di alcune delle più grandi banche mondiali, giusta pena per la loro avventata navigazione. Ma una scialuppa di salvataggio venne loro gettata con l'abbassamento del prezzo del petrolio e moderando le erogazioni ai

di STELIO FONGARO



PVS, in maniera tale da far rientrare a poco a poco i crediti: cosa che avvenne alla fine degli anni '80.

Ai PVS si continuò a far prestiti... in modo che potessero onorare i vecchi debiti. Oltretutto i prestiti vennero concessi a condizioni più onerose e per progetti di sviluppo meramente economico e non sociale. In questo modo l'indebitamento aumentò vertiginosamente: dal 1985 al 1995 passò da 174 a 326 miliardi di dollari. Per farne fronte i PVS devono trasferire all'estero le risorse che servirebbero al loro consumo ed investimento interno: così la soia del Nord Est del Brasile va a nutrire le vacche della Bretagna! E gli interessi del debito continuano a crescere. Conseguenza: recessione, disoccupazione, miseria. Insomma, i debiti si pagano con la fame dei PVS.

Dicono gli esperti che i debiti siano già stati pagati ampiamente dai PVS con gli interessi, sì che la loro remissione si dovrebbe ormai chiamare più propriamente restituzione.

Finora abbiamo, per così dire, il caso di due 'peccatori' il cui debito viene pagato a caro prezzo da uno solo.

Stelio Fongaro

L'AFRICA CHE SOFFRE

Urge trovare una giusta soluzione al problema del debito che opprime la maggior parte dei popoli del continente africano e rende vano qualsiasi tentativo di riassetto economico. Chiediamo, unitamente al Santo Padre e al Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, la cancellazione, se non del tutto, almeno di una quota sostanziale, del debito; contemporaneamente avanziamo l'esigenza di un più equo assetto economico internazionale, perché le nostre nazioni possano infine trovare la dignità di partner. Il nostro continente soffre anche del continuo degrado dei rapporti di scambio, dell'uso che si fa dell'Africa come riserva delle società più industrializzate, dell'imposizione dall'estero alle nostre società di misure economiche o sociali, di stili di vita contrari alla dignità dell'uomo africano, ma anche di tutti gli uomini e le donne. Chiediamo ai nostri fratelli e sorelle degli altri continenti di stimolare il rispetto per l'Africa e per gli africani, anche quelli emigrati nei paesi del Nord.

(n.41, Sinodo Africano, 1994)

Mamma li turchi: dopo la presa di Costantinopoli, tutto è diventato turco, dal fumo, al

bagno, al granoturco, alla turca, ed ai paesi delle nostre coste, scappati in su, sui ripidi fianchi delle montagne, pendenti sul mare. Si vedono ancora oggi questi paesi, inerpicati per aria, scomodi ma sicuri dagli assalti degli invasori; nati dal terrore. E prima, per secoli, li precedettero gli arabi, impadronendosi di tutto il litorale africano, della Sicilia, della Spagna. Li fermò, in corsa per Parigi o diretti a Vienna, qualcuno. Oggi non ci conquistano più con eserciti e cavalleria, ma "grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo; grazie alle nostre leggi religiose vi domineremo", come ha sussurrato, all'orecchio del vescovo di Smirne, una persona doc; ed il vescovo, allampanato, lo riferì al sinodo dei vescovi europei a Roma, tutto tremante.

Si tratta di paura. La chiesa ne ha sempre avuta tanta, purtroppo: e, stando al titolo di un libro, *La Paura o la Fede?*, apparso ancora nel 1960, il panico degli uomini di chiesa è sempre proporzionale al calo madornale della fede. Lo so anch'io che per un musulmano genuflesso su una piazza, disteso uno stracetto per tappeto, quel luogo è come se fosse divenuto territorio internazionale, come quello di una ambasciata: è una sua conquista; guai a chi lo tocca. Prima che la paura diventi blu, come si dice da qualche parte, proviamo a ragionare.

1. Per il sinodo, i vescovi avevano preparato un abbozzo per le loro discussioni: a marzo 1998 l'*Instrumentum Laboris*, ed a luglio 1999 i *Lineamenta*. Leggo. Il cristianesimo, minoranza sociologica, e la chiesa istituzione devono lasciare il posto alla chiesa della diaspora; non c'è più la "sola cristianità", ma un pluralismo di culture e religioni, e la chiesa deve immergersi nella convivialità delle culture, nella gara di un mutuo servizio ed accoglienza; la chiesa deve fuoriuscire dall'ossessione di se stessa, delle relazioni istituzionali



Il panico degli uomini di chiesa è proporzionale al calo madornale della fede.

Islam! Paura o fede?

di SILVIO PEDROLLO

fra chiesa e stati... E avanti! Ma può bastare. La coincidenza tra Europa e Cristianesimo è una romanticheria; una chiesa immobile a contemplarsi l'ombelico (è una malattia già fin troppo planetaria) dissipa i suoi compiti, che sono altri ed immani: la fine della religiosità sacrale e di tradizione obbliga ad una nuova evangelizzazione delle culture, per testimoniare le verità centrali del vangelo. I 70.000 cattolici, divenuti musulmani, dimostrano che l'identità cristiana, garantita dall'eredità di tradizioni ed istituzioni, svanisce, e si deve ricrearla con una religione di convinzione e di coinvolgimento. Che cosa hanno perso quei cattolici? Niente! La loro fede era imbastita di rimasugli. I battezzati, iscritti nei registri, non bastano più. Ci vuole ben altro!

2. Da Komeini all'Algeria di oggi, da anni, il fondamentalismo musulmano ha presentato una faccia assassina e criminale, tagliando troppe teste con randellate, come se fossero animali da gregge. Questi metodi orribili risvegliano le nostre colpe di cattolici. Anche le chiese cattoliche sono state

teocrazie. Le religioni di stato hanno sempre tradito i loro testi sacri. La modernizzazione di uno stato islamico, tentata da Atatürk e da Reza Pahlavi, è stata fallimentare e rifiutata dai popoli; però non si può dire che manchino movimenti di riforma, di rifiuto delle misure coercitive per imporre le regole coraniche, di bramosia di raggiungere gli sviluppi scientifici e tecnologici dell'Occidente abominato.

Certo l'Islam chiede ed ottiene abbondantemente e nulla vuole dare in contraccambio, negando dispettosamente ogni reciprocità ed accusandoci di apostasia dalla nostra fede. Le sentenze, che ipotecano il futuro dei profeti da strapazzo, che con l'Islam non c'è niente da fare, che non si potrà mai mettersi d'accordo, non tengono conto quante volte affermazioni di questa specie sono state smentite dal tempo. Caso mai è nel campo dottrinale che le difficoltà sembrano insormontabili: l'Incarnazione, base del Cristianesimo, è bollata come abietto politeismo.

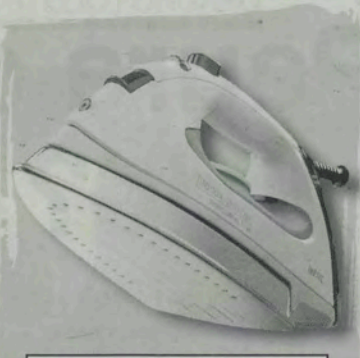
Ad ogni modo, dai due documenti succitati, la Chiesa sta imparando ad imboccare vecchie strade abbandonate, quando, ancora vicina al venerdì santo del suo Signore, la gara non era con la potenza delle sue istituzioni, l'efficacia dei propri funzionamenti, la dovizia dei mezzi a disposizione, ma con l'annuncio del Cristo, crocifisso e risorto: quel segno della croce parlava con una forza incomparabile, ed ogni credente sentiva la sua fede come sorgente della propria libertà. Qui bisogna ritornare, per competere alla pari con l'Islam! Altro che paura!

Silvio Pedrollo



SicurFon

con Electro Block® salva vita



Zero-Calc

con filtro anticalcare incorporato



Scaldasonno

con sistema di sicurezza Electro Block®

IMETEC

Dove nascono le nuove idee

NOTIZIE

La situazione internazionale dell'immigrazione

Rapporto dell'OCSE

L'Ocse ha pubblicato in ottobre il suo rapporto annuale, *Trends in international migration*, che fa il punto sulla situazione internazionale dell'immigrazione. L'argomento è di scottante attualità per tutta una serie di questioni ad esso legate (tendenze demografiche, aspetti sociali e culturali, problemi di criminalità), tra cui i riflessi sul mercato del lavoro.

Secondo il rapporto dell'Ocse, la popolazione della terra, oggi di 5.982 milioni di individui, sarà di 8.054 miliardi nel 2025, con un aumento quindi del 35%. Il boom demografico verrà guidato dall'Asia e dall'Africa, mentre il peso sulla popolazione mondiale dei paesi industrializzati diminuirà. Basti dire che l'Europa (esclusa la Russia) passerà da 582 a 580 milioni di persone, con un peso sulla popolazione mondiale che si ridurrà dal 10 al 7 per cento. I paesi Ocse aumenteranno in termini unitari da 1.112 a 1.257 milioni, ma vedranno diminuire il loro peso relativo dal 19 al 16 per cento. Sono questi i primi dati che occorre tenere presenti per inquadrare il problema. E' chiaro infatti che gli immigrati, in particolare quelli non appartenenti all'Unione Europea, forniscono un apporto demografico che con il passare degli anni diventerà per l'Occidente sempre più importante.

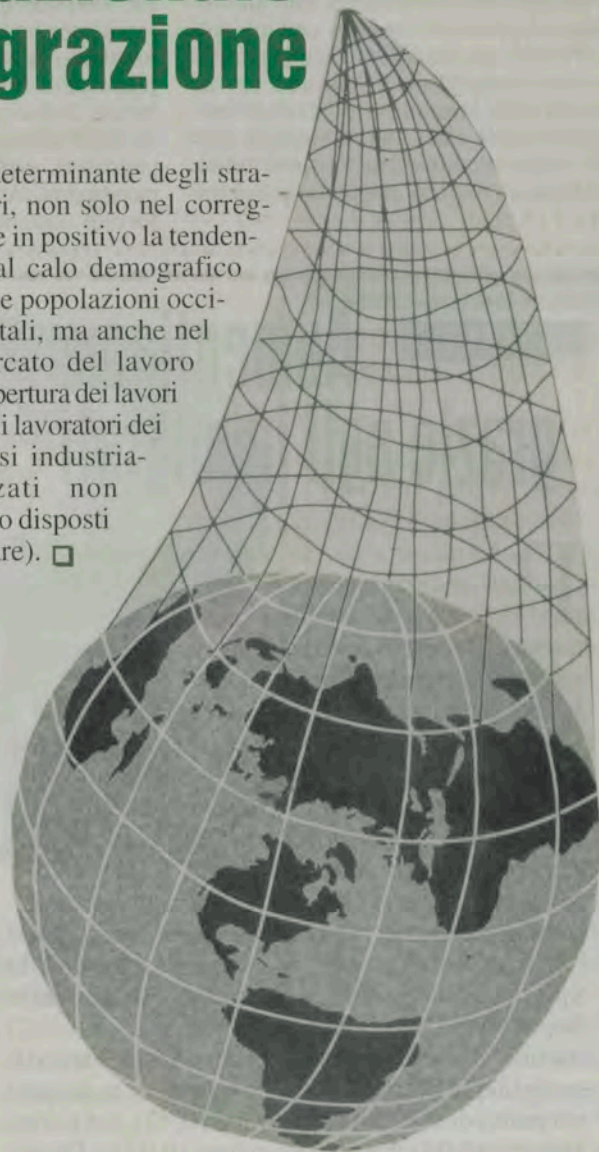
Ma quanto incidono attual-

mente gli immigrati sulla popolazione dei paesi industrializzati? La situazione si presenta in modo differente da nazione a nazione. Sul totale della popolazione italiana gli stranieri pesano per il 2,2 per cento, una percentuale che, seppure in crescita, rimane largamente al di sotto della media dei principali paesi industrializzati. Il peso della popolazione straniera è infatti del 19 per cento in Svizzera, del 9 in Austria, Germania e Belgio, del 6,3 in Francia, del 3,6 in Gran Bretagna e del 9,3 negli Usa, per non parlare di paesi molto estesi e poco abitati come l'Australia (21,1) e il Canada (17,4).

Venendo alla posizione degli immigrati nel mercato del lavoro, l'Ocse stima un'incidenza dell'1,7 per cento degli stranieri sul totale degli occupati in Italia, corrispondenti a circa 332 mila unità, con un incremento di 0,4% rispetto a dieci anni fa. Anche in questo caso il confronto con gli altri paesi fa capire quanto il peso dell'occupazione straniera in Italia sia al di sotto della media. Ai primi posti di questa classifica, in Europa troviamo la Svizzera con il 17,5%, l'Austria con il 9,9, la Germania con il 9,1, il Belgio con il 7,9, la Francia con il 6,1. Fuori dall'Europa il peso degli stranieri raggiunge il 10,8 per cento della forza lavoro negli Stati Uniti, il 24,6 in Australia e il 18,5 in Canada.

Il Rapporto sottolinea il ruolo

determinante degli stranieri, non solo nel correggere in positivo la tendenza al calo demografico delle popolazioni occidentali, ma anche nel mercato del lavoro (copertura dei lavori che i lavoratori dei paesi industrializzati non sono disposti a fare). □



TELELAVORO

Lo chiamano "impiego a distanza", ma con un termine più alla moda "telelavoro". E' il tipo di attività che consente di lavorare da casa senza recarsi sul posto di lavoro: basta un computer collegato al terminale della ditta per la quale si lavora, e, naturalmente alcune elementari nozioni di informatica. Il telelavoro sta prendendo sempre più piede: lo praticano già nove milioni di lavoratori europei e 720.000 italiani.





Il Parlamento di Strasburgo, con un documento approvato con 196 voti a favore e 70 contrari, ha dato il via alla realizzazione di una "Banca" europea per la raccolta delle impronte digitali degli immigrati clandestini e dei richiedenti asilo. E' stata tuttavia esclusa la possibilità di schedare i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.



La Swissair ha rifiutato di trasportare stranieri che oppongono resistenza al momento dell'espulsione, perché la loro presenza a bordo potrebbe creare problemi. Soluzione: prenotare dodici posti per l'immigrato, per cinque accompagnatori, e per distanziarsi dagli altri passeggeri. A conti fatti, le espulsioni forzate costano più dell'inserimento.



E' stato approvato *Il manifesto della gioventù* del nuovo millennio. Secondo il documento, stilato da 370 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, il prossimo secolo dovrà avere come temi dominanti la pace e la tolleranza. Viene chiesta anche un'equa distribuzione economica, della cultura e dell'istruzione; denuncia la guerra, la droga, il terrorismo e l'inquinamento.

ISTAT

Aumentiamo grazie agli immigrati

Per il quinto anno consecutivo la popolazione italiana segna rosso, con un numero inferiore delle nascite rispetto ai decessi. Nonostante questo, l'Italia mantiene la sua crescita fisiologica grazie ai flussi migratori di entrata.

L'andamento fra le diverse aree geografiche è comunque differenziato: nel Nord e nel Centro la popolazione naturale risulta in diminuzione mentre sale l'apporto degli immigrati; nel Mezzogiorno risulta una dinamica opposta, cioè il saldo naturale è ancora attivo, mentre quello migratorio è negativo.

L'Italia si presenta con un indice di fecondità molto basso: 1,21 figli per donna, inferiore soltanto alla Spagna (1,15), alla Lettonia (1,16) ed alla Repubblica Ceca (1,18).

Alcune regioni si collocano al di sotto del tetto di un figlio per donna: la Liguria rappresenta da questo punto di vista un caso-limite (0,92), ma anche Toscana (0,98), Emilia-Romagna (0,97) e Friuli-Venezia Giulia (0,94) si posizionano su indici di

fecondità molto bassi. La regione più prolificata risulta invece essere la Campania, con 1,5 figli per donna, seguita dalla Sicilia (1,46). Continua ad allungarsi la vita media, che ha raggiunto gli 81 anni per le donne e supera i 74 anni per gli uomini. □



Regioni

Un premio alla Puglia

Alla Regione Puglia è stato assegnato il premio *Prof. Giuseppe Moscati* con la motivazione: "Per la solidarietà dimostrata alle migliaia di profughi sbarcati sulle coste pugliesi". E' un attestato di stima per l'accoglienza dimostrata dalle Istituzioni e dalla gente del territorio italiano più vicino all'area di crisi dei Balcani. Tra i riconoscimenti anche una targa del Senato della Repubblica. □



Torino e i musulmani

Icirca 2000 musulmani, che a Torino hanno organizzato un corteo in nome dei diritti della comunità islamica, avrebbero utilizzato la questione del "velo" come pretesto per evidenziare ben altri diritti: avere più facilitazioni nei riconoscimenti familiari, non essere ricacciati indietro immediatamente appena perduto il posto di lavoro, l'accesso alle case popolari, non essere vittime di episodi di intolleranza. L'occasione è stata comunque data dal fatto che per il permesso di



soggiorno la Questura non accettava le foto di musulmane con il viso coperto dal velo. "Accettiamo foto di donne con il velo, purché si possano vedere con chiarezza i lineamenti", hanno detto in Questura. □



Germania

Il servizio segreto tedesco (BND) già da alcuni anni ha esteso il suo intervento sugli immigrati clandestini, che sarebbero una "crescente minaccia" per la Germania. Alcune associazioni hanno contestato l'impiego del BND in questo campo, ed hanno sottolineato che l'ingresso clandestino è inevitabile a causa delle leggi tedesche troppo restrittive.



Austria

Gli stranieri residenti in Austria potrebbero presto essere obbligati a possedere una carta d'identità completa di foto, impronte digitali e data di scadenza del soggiorno.

La proposta, fatta dal partito liberale assieme ad altre restrizioni, sarebbe "un'efficace" metodo per combattere l'immigrazione clandestina.



Unione Europea

Il 2000 sarà per l'Europa anche l'Anno delle lingue. La Commissione Europea ha lanciato una campagna per sensibilizzare e incoraggiare l'apprendimento di almeno due idiomi stranieri, oltre al proprio, e questo anche oltre l'età scolare. L'obiettivo è di arrivare al cittadino europeo trilingue, per favorire la mobilità tra i paesi dell'Unione.

Ricerca dell'Arci

Gli immigrati hanno paura degli italiani

Se i cittadini italiani hanno paura degli immigrati, anche gli immigrati in Italia non si sentono molto sicuri ed in più sono delusi dell'Italia. Secondo una ricerca che l'"Arci-Nero e non solo" ha condotto su un campione di più di mille immigrati, il senso di insicurezza che cresce tra i cittadini italiani ha contagiato anche gli immigrati: il 55% di loro giudica l'Italia un Paese insicuro per sé e per i propri figli; il 75% è deluso rispetto alle istituzioni italiane, e l'80% dichiara di aver subito in Italia atti di intolleranza e discriminazione; l'85% pensa che non ci sia rispetto per la propria cultura di origine. Ma nonostante tutto il 78% ha ancora fiducia di potersi costruire in Italia un avvenire migliore.



Sicilia

La coppola come simbolo

La coppola, il copricapo associato alla mafia, diventa il simbolo della Sicilia che cambia e che si ribella all'oppressione mafiosa. A San Giuseppe Jato è nata la prima fabbrica industriale di coppole: la "San Giuseppe Spa". "Dopo molti anni ci stiamo finalmente riappropriando della nostra storia e delle nostre tradizioni", ha affermato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Oggi che ci stiamo liberando dall'egemonia della mafia è giunto il tempo di riscoprire anche la coppola, che deve divenire il simbolo della Sicilia come ad esempio il Colbacco lo è per la Russia, il Kilt per la Scozia ed il Sombrero per il Messico: un simbolo di riconoscimento della positività della nostra cultura e delle nostre tradizioni".



Roma e Milano

La cultura passa per la cucina

Un cibo gustoso fa presa anche su chi di certe tradizioni non sa nulla, permettendo di avvicinarsi a paesi anche lontani, apprezzandone la cultura. Roma e Milano, che in Italia sono le "capitali" dell'immigrazione, sono anche le città in cui maggiore è la presenza di locali multietnici.

Solo a Roma ci sono oltre duecento esercizi fra ristoranti, macellerie, alimentari, salumerie, pasticcerie, negozi di frutta e verdura. A Milano oltre la metà dei ristoranti in cui si cucinano cibi etnici è cinese.

Prostituzione in Europa

500.000 donne nella tratta

Secondo l'Unicri (Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia) nella sola Europa Occidentale ogni anno sono sfruttate almeno 500.000 mila donne sul mercato della prostituzione.

Le ragazze prive di permesso di soggiorno sono sottoposte a due tipi di schiavitù: quella dei trafficanti cui devono pagare a rate il prezzo del loro trasporto illegale e quella dei protettori che controllano il loro lavoro.

Tra i compiti dell'Unicri c'è la formulazione di proposte a livello internazionale per contrastare le organizzazioni dedite al mercato delle persone.





FIFONI

Ad un vecchio venditore di caldarroste sfugge una frase in piemontese: "Venta propj scapé da Turin", che in italiano suona: "Da Torino bisogna proprio fuggire": E' il segnale della resa davanti all'avanzare prepotente della società multirazziale e multireligiosa.

(Gianni Pintus, *il Giornale*, 31.10.99)

SCAFOPOLI

"Scafopoli" è la città di Valona, capoluogo di provincia albanese, 220mila abitanti. Secondo fonti investigative i clan della città posseggono 200 gommoni con potenti fuoribordo da 350 cavalli.

(D.Castellaneta, *la Repubblica*, 2.11.99)

MILLENNIUM BUG

La sola frase "oggi che stiamo entrando nel secondo millennio" compare ogni giorno in 115.320 discorsi ufficiali e in 872.015 documenti statali. Sostituendola con "nei prossimi anni" o "nel prossimo secolo", si risparmierebbero ogni giorno quasi 4 milioni di parole a vantaggio della semplicità e dei costi di riproduzione dei documenti.

(F.Scapparro, *Corriere della Sera*, 2.11.99)

DODICI UOMINI...

Ho letto che tra il 1800 e il 1850 furono importati 120 mila schiavi all'anno, e i morti nella traversata del mare sono calcolati in 2 milioni. Volete mettere con 12 (o 13) kurdi o iracheni e qualche altro migliaio in ordine sparso?

(Luigi Pintor, *il manifesto*, 3.11.99)

SUPERENALOTTO

State attenti a mettere al mondo un figlio: perché chi nascerà all'alba del prossimo millennio dovrà andare a scuola a 3 anni, inizierà il primo lavoro a 20, tornerà sui banchi di scuola a 48, andrà in pensione a 80 e, dopo essersi trascinato in un interminabile riposo lungo 4 decenni, chiuderà gli occhi, esausto, a 120 anni.

(A.Altichieri, *Corriere della Sera*, 4.11.99)

CARNEVALE

A Torino, il premier del Governo della Padania, Mario Borghesio, in un rapido ed efficace blitz, è riuscito a far sventolare dal balcone dello storico Parlamento Subalpino il vessillo con il Sole delle Alpi e il drapò del Piemonte.

(Ballardini, *la Padania*, 7.11.99)

POLITICI E IMPRENDITORI

Per produrre i manufatti da esportare la Svizzera, e Blocher lo sa benissimo, è stata costretta a far entrare il maggior numero di immigrati, in percentuale, di tutti i paesi europei e adesso chiede agli svizzeri che lo hanno votato di mandarli via o di non farli più entrare? Vorremmo modestamente ricordargli che anche nel Lombardo veneto la Lega ha avuto di queste pensate, ma che nella pratica gli imprenditori e gli abitanti hanno difeso il lavoro degli immigrati, hanno rifiutato lo scontro etnico.

(Giorgio Bocca, *L'Espresso*, 11.11.99)

FARNETICAZIONI

Sul tavolo in mogano, salmone dell'Artico e prosciutto di Parma sono distesi fianco a fianco in una simbolica convivenza multiculturale.

(Riccardo Chiaberge, *Corriere della Sera*, 14.11.99)

PEDOFILI DI GUERRA

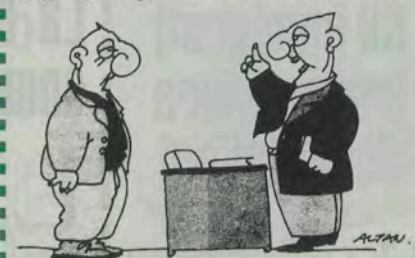
Nel mondo, i ragazzini coinvolti in conflitti armati sono almeno trecentomila. Nella maggior parte dei casi hanno un'età compresa tra i quindici e i diciassette anni, ma molti vengono arruolati anche al di sotto di dieci anni.

(Daniele Scaglione, *il Sole 24 Ore*, 14.11.99)



Corriere della Sera, 9.10.99

SONO QUA PER IL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PENSIONE. PRIMA LEZIONE. RIPETA CON ME: VECCHIO E INUTILE E BELLO!



Corriere della Sera, 31.10.99

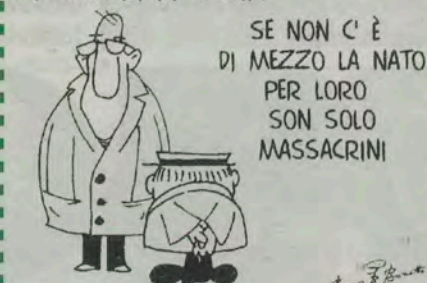
Aux Champs Elysées



— L'Italia sta facendo una grandissima ripresa.
— Ancora tre Repubbliche, e pareggiate.

la Repubblica, 22.10.99

CURIOSO...
I NOSTRI INTELLETTUALI
NON PROTESTANO PER
I MASSACRI IN CECENIA



Corriere della Sera, 2.11.99

FESTA DEI MORTI



il manifesto, 3.11.99



L

a cucina romena si avvicina da un lato a quella russa, dall'altro alla cucina turca, a volte con influenze ungheresi. Il piatto nazionale è la *mămàligă*, a base di farina di

mais e simile alla nostra polenta. Serve per accompagnare moltissimi piatti, ma si mangia soprattutto con cipolle dorate in padella e uova affogate, con il latte, il formaggio fresco, il pesce salato. I *mititei*, salsicette di carne di bue molto tenera, tritata e aromatizzata da una quantità di sapori, cotte alla griglia a fuoco vivo, costituiscono un altro dei piatti principali della cucina romena, che è una cucina decisamente appetitosa e saporita, come si può notare anche da un altro piatto caratteristico, le *sàrmale*, costituite da polpette di carne tritata avvolte in foglie di vite, fatte cuocere a lungo, unite con pomodori e bagnate con panna fresca. Le *sàrmale* si accompagnano molto bene con la *mămàligă*, come pure la *tocană*, una sorta di ragù. Come nella cucina russa, in Romania vi sono il gusto delle minestre acide, come il *bors* e la *ciorbă* e la passione degli antipasti, i *gustări*. I più ricercati sono le *icre negre*, il caviale in insalata, pressato o fresco; viene poi il caviale di melanzane, la *salada de vinete tocate*. Si fanno cuocere delle melanzane direttamente alla fiamma, si sbucciano, si schiacciano nell'olio e si condiscono con succo di limone. Si ottiene così una purea che va servita fredda. La *musaka* è un altro piatto molto saporito, composto di carne tritata, pomodori e melanzane disposti a strati e cotti al forno. Tra i pesci, molto apprezzato è il *crap* la *protzap*, la carpa arrostita allo

Romania



Carpe alla rumena

Ingredienti dose per 4 persone:

1 carpa (1,5 kg circa), 1 cucchiaino di paprika dolce, farina, 2 dl di olio di semi di girasole, 3 cipolle, 4 grossi pomodori, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, 3 dl di vino bianco, sale, 1 foglia di alloro, 2 limoni, foglie di sedano.

Preparate la carpa per la cottura e tagliatela a pezzi. Insaporite i pezzetti di pesce con sale e paprika, infarinateli, batteteli leggermente e fatele rosolare in 1 dl di olio. Disponeteli poi a strati in una pirofila. Tagliate le cipolle a fettine sottili, fatele rosolare nell'olio, aggiun-

gete i pomodori pelati e tagliati a pezzi e fate cuocere per cinque minuti. Ricoprite il pesce con i pomodori e le cipolle. In una tazzina mescolate il concentrato di pomodoro, il vino bianco e l'olio rimasto, sale e pepe, e con la salsa ottenuta bagnate il pesce. Aggiungete la foglia di alloro, coprite e lasciate cuocere per trenta minuti in forno a 220°. Fate raffreddare il pesce nella pirofila, quindi disponetelo su un piatto di portata e copritelo con il suo sugo. Decorate con fette di limone e foglie di sedano e servite molto freddo.

spiedo. Tra i molti dolci che vengono confezionati per le feste, c'è il millefoglie, *cu mere*, con marmellata di mele; e *cu brânza*, con formaggio dolce e bianco. Di origine turca è il *cataif*, fatto con pasta dolce tagliata in strisce sottili e cotta al forno, farcita di mandorle tritate. A metà cottura la si irrorà di caramellato di vaniglia e si

mangia poi freddo. Particolarmente apprezzate sono le marmellate ai petali di rosa, alla cioccolata e al caffè. A Natale si usa gustare il *căzonac*, simile al panettone, con l'aggiunta di semi di papavero o di noci e la *dulceată*, una specie di mostarda dolce di frutta.

Signora Pepa



Il giorno in cui gli immigrati lasciarono l'Italia

L'inopinata sparizione degli immigrati aveva creato il caos più completo: nel Modenese, le fabbriche di piastrelle di ceramica erano state chiuse per l'improvvisa mancanza degli operai africani; in provincia di Parma, la scomparsa degli indiani Sik, abilissimi nell'allevamento e nella cura delle vacche - considerato il rispetto manifestato verso questi nobili animali nella loro cultura - aveva messo in crisi non soltanto la distribuzione del latte, ma anche la lavorazione di diversi tipi di formaggio, essenziali per l'economia locale; analoga situazione a Mondragone, in Campania, dove i ghanesi impiegati nell'allevamento delle bufale avevano disertato le fattorie, e la produzione delle mozzarelle si era bloccata da un giorno all'altro.

Poco lontano, a Villa Literno e in tutto il Casertano, i rossi pomodori Sammarzano marcivano sotto un sole inclemente, abbandonati dai diecimila stagionali extracomunitari liquefattisi nella notte; anche a Borgo Mezzanone, non lontano da Cerignola, nel Foggiano, i tremila lavoratori stagionali avevano lasciato nelle peste i 250 abitanti del paesino, con quintali di ottima uva da vino ad appassire sui tralci. Più a nord, nella periferia di Verona, si dovette sospendere la produzione in tre fabbriche del marmo, che erano state riaperte di recente e andavano avanti soltanto grazie alla presenza degli operai specializzati, in gran parte centro-africani: in tutto il Veneto, rimasero vacanti circa 31 mila posti di lavoro - posti per i quali gli imprenditori non erano mai riusciti a trovare candidati tra gli italiani.

A Reggio Emilia, per analoghe ragioni, furono spenti gli altiforni di una decina di fonderie, per la repentina fuga di tutti gli operai egiziani, che da 12 anni costituivano il nocciolo duro del comparto. Nelle provincie di Trento e di Bolzano, i minatori stagionali macedoni - che avevano sostituito la tradizionale migrazione portoghese - avevano lasciato le miniere di granito. A Brescia, la capitale del tondino, erano state nove le fabbriche metalmeccaniche costrette a fermare gli impianti e sospendere le forniture per l'inaspettata *défaillance* degli oltre 15 mila lavoratori immigrati impiegati nella zona.

A Ravenna, nella cooperativa di servizi El Karama («la dignità»), una decina di dipendenti - tutti italiani - erano rimasti fuori dalla porta della ditta, mentre al telefono squillavano invano le offerte di lavoro. Il padrone dell'azienda, Taoufik M., un giovane tunisino molto intraprendente, che aveva fondato la cooperativa diversi anni prima e aveva assunto subito il primo paio di italiani, era scomparso come gli altri stranieri; e con lui le chiavi dell'ufficio, e ogni possibilità di lavoro per il gruppetto di giovani che stazionava sotto i portici.

(Massimo Ghirelli, da Diario, 27.10.99)